

STATUTO BEA S.p.A.

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita, una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata “**Brianza Energia Ambiente S.p.A.**” (B.E.A. S.p.A.).

1.2. BEA S.p.A. ha natura di Società *in house providing* e, a tali fini, è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci ed affidanti i pubblici servizi di cui si tratterà in seguito, che di essa si avvalgano per lo svolgimento dei predetti servizi, nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto.

1.3. La Società è partecipata unicamente da enti pubblici e non è ammessa la partecipazione alla Società di privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un’influenza determinante sulla Società.

1.4. L’acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente statuto e delle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale in Desio (MB), all’indirizzo risultante dall’iscrizione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L’Organo Amministrativo, previa autorizzazione del Comitato per il controllo analogo, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, e recapiti.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1. La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti pubblici soci e assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

In particolare, la Società opera in qualità di holding industriale del Gruppo BEA e svolge, quale attività principale, il coordinamento e la gestione degli organismi partecipati del Gruppo BEA al fine di realizzare in favore degli Enti Soci un modello di governance unitario per i servizi affidati dal Gruppo e, quali attività strumentali alla principale, svolge:

- l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti e di qualunque altro impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività;
- l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione di reti di teleriscaldamento e di impianti per l'alimentazione delle suddette reti;

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso, con particolare riferimento all'approvvigionamento, produzione e distribuzione di energia elettrica, calore, progettazione, installazione e gestione di reti tecnologiche, di controllo e cablaggio del territorio.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma secondo quanto previsto dalle vigenti leggi, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi che siano Enti pubblici.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, azioni, quote o partecipazioni in altre Imprese, Società, Consorzi ed Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.. In particolare, la Società potrà acquisire e mantenere partecipazioni di altre società pubbliche al fine di integrare con le predette

società e con gli enti pubblici che le controllano, forme di collaborazione anche di carattere complesso volte ad assicurare l'erogazione dei servizi di pubblico interesse sopra indicati secondo il modello del c.d. *in house providing* di tipo frazionato, pluripartecipato, verticale, orizzontale, o in una delle altre tipologie previste dalla legge. Allo stesso modo, la Società potrà cedere le proprie quote/azioni, o le quote/azioni di altre società controllate, ad enti pubblici o società pubbliche al fine di realizzare compiutamente forme di collaborazione secondo il modello del c.d. *in house providing*. È vietata la partecipazione diretta alla Società di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società.

La Società potrà entrare anche in Associazioni e Consorzi di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

3.2 La Società, svolge la propria attività imprenditoriale operando secondo le modalità del c.d. "*in house providing*", in particolare oltre l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.3 Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della suddetta percentuale dell'80%, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti pubblici soci.

Articolo 4 – Durata

La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) diviso in n. 150.000,00 (centocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna, versato per Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

5.3 La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali o di società pubbliche, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. È esclusa la cessione di azioni a soggetti privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società., ai sensi dell'art. 16 del D.. Lgs. n. 175/2016.

5.4 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 6 – Azioni

6.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto sociale

6.3 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

Articolo 7 - Variazione capitale sociale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, sentito il Comitato per il controllo analogo, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, ferma restando la titolarità dell'intero capitale sociale in capo agli Enti pubblici, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 5.

7.2 Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

Articolo 8 - Trasferimenti e prelazioni

8.1 Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili, e di ogni altro titolo reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un Socio intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente informare di tale volontà l'Organo Amministrativo e il comitato per il controllo analogo a mezzo raccomandata A.R., indicando nella stessa le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.

8.2 I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

8.3 L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

8.4 Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione fosse esercitato da parte di più di un Socio, le azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.

8.6 I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

Articolo 9 - Obbligazioni e finanziamenti e patrimoni destinati ad uno specifico affare

9.1 La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2410 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

9.2 L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i Soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR, ai sensi dell'Articolo 11, terzo comma, D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

9.3 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo previo parere vincolante del Comitato per il controllo analogo.

Articolo 10 – Riscatto.

10.1 La decisione di riscattare le Azioni è assunta dall'Organo Amministrativo, previa deliberazione del Collegio Sindacale e sentito il Comitato per il controllo analogo.

10.2 Il riscatto potrà avvenire in presenza dei presupposti e nei limiti quantitativi di cui agli art. 2357 ss. del codice civile, con l'acquisto delle azioni in capo alla società medesima. In difetto dei presupposti di cui agli art. 2357 ss. c.c. ovvero in ogni caso qualora l'Organo Amministrativo lo decida, previa deliberazione del Collegio Sindacale, il riscatto potrà avvenire mediante acquisto delle Azioni riscattate direttamente in capo ad altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, a carico del quale graverà l'obbligo delle prestazioni accessorie qualora ancora da espletare.

Articolo 11 – Esercizio del controllo analogo

Il controllo analogo viene esercitato da parte degli enti aggiudicatori in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche 'Comitato'

Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

L'esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società.

Articolo 12 - Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)

Il Comitato è composto da cinque membri, nominati da tutti i soci ed individuati nel legale rappresentante dell'ente locale socio o in un suo ~~sostituto~~ delegato ai sensi di legge.

Ogni membro del Comitato, una volta nominato, rappresenta tutti i soci e dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito Regolamento deliberato dal Comitato stesso.

Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza attraverso le peculiari modalità di cui allo statuto e ai patti parasociali

Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale:

- Relazione programmatica;
- Bilancio preventivo;
- Piano strategico e industriale;
- Piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- Piano occupazionale;
- Piano delle alienazioni;
- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa non già ricompresi nel contratto di servizio.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati, selezionata a seguito della pubblicazione di apposito bando, per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
- dei membri del Collegio Sindacale;
- del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 18.

b) Controllo contestuale

La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti, può:

- i. disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale;
- ii. convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;
- iii. acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- iv. richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c) Controllo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato può chiedere agli Organi societari di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

Articolo 13 - Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci

Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente, nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri soci:

- i. la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato, che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;
- ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (c.d. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;
- iii. il diritto alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regoli in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, il socio potrà recedere dal contratto di servizio.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 14 – Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea. In caso di motivata urgenza, l'organo amministrativo può convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci,

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno quattro giorni prima dell'assemblea.

14.2 Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

14.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

14.4 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 15 – Partecipazione all'assemblea

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 16 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 17 – Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L’assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 – Amministrazione

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. La scelta del sistema di governance, sia esso tradizionale, monistico o dualistico, nonché la scelta tra la figura dell’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è affidata all’Assemblea. L’organo amministrativo è scelto all’interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato tramite la pubblicazione di un bando.

Articolo 19 - Composizione e funzionamento dell’Organo Amministrativo

19.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d’Amministrazione composto da tre o cinque membri.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall’Assemblea e scelti all’interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla Assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del

mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

19.4 I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dall'Assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

19.5 Per quanto attiene ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli Amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 Codice Civile e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia della società, alla natura dell'incarico ed all'oggetto sociale, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica.

19.6 Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

19.7 L'organo amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

L'organo amministrativo si riunisce nel luogo indicato dalla convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera inviata tramite posta elettronica, raccomandata, fax o altro mezzo consentito da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideo conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per posta elettronica, telegramma o per telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.

Delle riunioni e delle attività svolte dall'Organo amministrativo dovrà essere formato apposito verbale, da annotarsi nel relativo libro verbali.

Articolo 20 – Decadenza degli amministratori

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Articolo 21 – Sostituzione degli amministratori

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, l'organo amministrativo può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato.

Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venisse a mancare la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo o nell'eventualità di dimissioni del Presidente, si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato.

Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 22 – Rappresentanza della società

22.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

22.2 Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

22.3 La firma sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

22.4 L'Organo Amministrativo può pure nominare direttori, institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 23 - Consigliere Delegato

L'organo amministrativo o il Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale e previa autorizzazione dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione a un solo consigliere, individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi. Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 24 - Direttore Generale

24.1 L'organo amministrativo o Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato, può nominare un Direttore Generale determinandone le modalità di sostituzione in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto. Di norma, il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dell'Organo Amministrativo.

24.2 Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- ✓ adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- ✓ sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- ✓ può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;
- ✓ partecipa, senza voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- ✓ dirige il personale della società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ad istruire le condizioni per la partecipazione agli appalti e provvede altresì all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società, nei limiti dei poteri conferitigli, qualora per gli stessi non sia richiesto il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 25 - Collegio Sindacale e revisore legale dei conti

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C., nominati sulla base di una rosa di candidati selezionata dal Comitato tramite un bando, e da due Sindaci supplenti, nominati sulla base delle designazioni del Comitato, restano in carica per un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

25.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Tale determinazione, una volta assunta, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci. Per il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile per ciò che concerne composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro.

25.3 La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La società di revisione è incaricata dall'Assemblea sulla base di una rosa di candidati selezionata dal Comitato tramite un bando.

25.4 L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato. Su richiesta del Comitato, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti riferiscono allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Articolo 26 - Bilancio, utili e perdite.

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentun (31) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

26.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

26.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Scioglimento

27.1 Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le Azioni Ordinarie.

27.2 Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

27.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 28 - Foro Competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, verrà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria di Monza. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le

controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 29 - Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.